

Convenzione per tirocinio

Tra

L'ARNAS G. Brotzu, Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione, C.F. e P.IVA. 02315520920, Piazzale A. Ricchi 1, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

E

L'ente promotore Iannas Srl Società BENEFIT, P.I. 03601620929, Piazza IV Novembre, 36-38 Quartu Sant'Elena (CA), rappresentata dalla Rappresentante Legale, Patrizia Soru.

Premesso

- Che l'ARNAS G. Brotzu di Cagliari con deliberazione n° 478 del 16.03.2016 ha approvato il regolamento dei tirocini formativi e di specializzazione e successivamente revisionato con atto deliberativo n. 1010 del 08 Giugno 2016.
- Che l'Azienda Ospedaliera Brotzu sarà di seguito definita, in questo regolamento, per brevità "Azienda".
- Che lo stesso regolamento prevede la possibilità di effettuare periodi di tirocinio, comprese le fattispecie di formazione in specializzazione;
- Che per questo è necessario che a questa Amministrazione venga proposta specifica istanza e che la stessa debba sempre pervenire da un ente formativo qui denominato "Soggetto promotore".
- Che lo stesso Soggetto promotore debba individuare preventivamente il numero dei beneficiari della stessa convenzione.
- Che lo stesso Soggetto debba precisare l'esistenza di una copertura assicurativa a favore degli stessi, indicando il tipo di copertura e la durata.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra il Soggetto promotore e l'Azienda concernenti l'attivazione del tirocinio formativo per n. 2 percorsi per operatore socio sanitario (OSS) e n. 1 percorso per operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSS)

Art. 2 Impegni delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all'art.1 della presente convenzione, il soggetto promotore comunica che i percorsi formativi sono i seguenti:

1. **3958/2022/IANNAS/OSS1000/QUARTUSE/01** approvato con determinazione N. 1488 prot.25809 dell'11/04/2022, n. corsisti 24, n. ore 250;

2. **3958/2022/IANNAS/OSS1000/QUARTUSE/02** approvato con determinazione N. 1488 prot.25809 dell'11/04/2022, n. corsisti 25, n. ore 250;
 3. **3891/2022/IANNAS/OSS350/QUARTU/01** approvato con Determinazione Prot. n. 16384/831 del 25 febbraio 2022, n. corsisti 22, n. ore 175;
- Preliminarmente all'inizio di ogni periodo di formazione, il Soggetto promotore comunicherà all'Azienda i nominativi degli allievi che, dietro approvazione dell'Azienda stessa, potranno usufruire delle attività di tirocinio presso le strutture aziendali;
 - Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse;
 - Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione ed il coordinamento del personale dell'Azienda;
 - Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame delle parti.
 - Le convenzioni non sono rinnovabili tacitamente.

Art. 3 Tirocinio e rapporto di lavoro

I tirocini formativi e di orientamento attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione viene predisposto, dal Soggetto promotore, un progetto formativo e di orientamento questo va compilato per la parte di spettanza al soggetto promotore e inviato successivamente all'Azienda Ospedaliera Brotzu, all'ufficio Formazione, che provvederà a compilare la parte di propria competenza e procedere all'autorizzazione del tirocinio stesso. Il progetto formativo deve indicare:

- il nominativo del tirocinante
- la convenzione alla quale si fa riferimento e la data della stipula;
- il/i settore/i aziendale/i di inserimento, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi del tirocinio
- le modalità di svolgimento del tirocinio (giorni, orari, luoghi etc.)
- le strutture aziendali (presidi, reparti e uffici) presso cui svolgere il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio.

Della autorizzazione del singolo tirocinio verrà data comunicazione all'ente promotore.

Art. 4 Tutorato e modalità esecutive

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in Azienda è seguita e controllata da un responsabile aziendale, nominato dall'Azienda (e di cui viene dato conto nel progetto formativo), cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante deve: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le norme e in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; osservare gli obblighi sanciti nel progetto formativo.

Art. 5 Garanzie e modalità assicurative

Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. Il Soggetto promotore solleva l'Azienda da ogni responsabilità relativa alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'Azienda si limiterà a comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'evento, mentre l'onere per la segnalazione dell'evento, entro i tempi previsti dalla norma vigente, agli istituti assicurativi ricade sul soggetto promotore.

Art. 6 Igiene e sicurezza

L'Azienda si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando relativamente a ciò da qualsiasi onere il Soggetto promotore. L'Azienda si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

Art. 7 Privacy

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente alla raccolta dei dati personali, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, al fine esclusivo che gli stessi vengano trattati per la finalità della convenzione. Inoltre, i suddetti dati, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali per quanto concerne la presente convenzione, sono rispettivamente l'Azienda e il Soggetto promotore. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto legislativo 196/03. I tirocinanti sono individuati con riguardo ai trattamenti dei dati personali e sensibili quali incaricati nelle strutture di esercizio del tirocinio e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per la privacy come qualunque dipendente "incaricato".

Art. 8 Registrazione e bollo

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso, a cura della parte interessata.

Art. 9 Foro Competente

Per qualunque controversia, relativa alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Cagliari.

Art 10 Durata

La presente Convenzione ha durata (massimo quattro anni) con decorrenza dalla sottoscrizione.

Cagliari,

Per l'ARNAS G. Brotzu
Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Per l'Ente Promotore IANNAS S.r.l.
Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Patrizia Soru